

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente che il 3 ottobre 2005 entrava in servizio presso il gruppo parlamentare del partito popolare europeo, impugna la decisione con la quale viene respinta la sua domanda di concessione di indennità di espatrio. Ritieni di aver presentato i documenti giustificativi di tale diritto e di avere così integrato tutti i presupposti.

Ricorso presentato il 12 gennaio 2007 — Matos Martins/Commissione**(Causa F-2/07)**

(2007/C 56/81)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: José Carlos Matos Martins (Bruxelles, Belgio) (Rappresentante: avv. M.-A. Lucas)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) 27 febbraio 2006 che sancisce i risultati del ricorrente nelle prove di preselezione per agenti contrattuali UE 25;
- annullare la decisione dell'EPSO e/o del Comitato di selezione di non registrare il ricorrente nelle banca dati dei candidati che hanno passato le prove di preselezione;
- annullare il prosieguo delle operazioni di preselezione;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

Nella prima parte del primo motivo, il ricorrente sostiene che il livello di difficoltà e il tasso di successo delle prove di preselezione, in particolare il livello di difficoltà del test numerico dei candidati del gruppo di funzioni IV, sarebbero stati fissati in funzione del numero di candidati, in maniera da giungere ad un numero di vincitori predefinito, laddove avrebbero dovuto essere fissati unicamente in relazione alle esigenze delle funzioni dei posti da coprire.

Nella seconda parte dello stesso motivo, il ricorrente sostiene che il contenuto delle prove di preselezione sarebbe stato stabilito per ogni gruppo di funzioni mediante una scelta aleatoria all'interno di un bacino di domande di livello differente, laddove il contenuto delle prove avrebbe dovuto essere lo stesso per tutti i candidati di uno stesso gruppo di funzioni, o per lo meno

avrebbe dovuto essere stabilito mediante una scelta aleatoria all'interno di un bacino di domande dello stesso livello.

Il secondo motivo attiene ad una violazione del dovere di trasparenza, dell'obbligo di motivazione delle decisioni che arrecano pregiudizio, della regola dell'accesso del pubblico ai documenti della Commissione e del principio di tutela del legittimo affidamento. Il ricorrente sostiene che le domande postegli non gli sono state trasmesse e che le ragioni addotte dall'EPSO per giustificare tale rifiuto di informazione sono manifestamente inesatte in fatto e inammissibili in diritto. In particolare, da un lato, l'allegato III dello Statuto che prevede la segretezza dei lavori della commissione di concorso non sarebbe applicabile al caso di specie, e dall'altro, la trasmissione delle domande sarebbe divenuta indispensabile alla luce dei dubbi e delle riserve che l'EPSO stessa e il Comitato paritario di selezione avrebbero espresso in ordine alla validità delle prove.

Ricorso presentato il 18 gennaio 2007 — Moschonaki/FEACTV**(Causa F-3/07)**

(2007/C 56/82)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Chrysanthe Moschonaki (Ballybrack, Irlanda) (Rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, avocats)

Convenuto: Federazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (FEACTV)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione con la quale il direttore della FEACTV non autorizza la missione della ricorrente a partecipare alla riunione del 30 e 31 marzo 2006 dell'assemblea dei comitati del personale delle agenzie
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce in primo luogo che respingendo la sua domanda di missione per partecipare alla riunione del 30 e 31 marzo 2006 dell'assemblea dei comitati del personale delle agenzie, la FEACTV ha violato gli artt. 24 ter e 9, n. 3, dello Statuto nonché l'art. 1, sesto comma, dell'allegato II dello Statuto, che sancisce la libertà di associazione e di rappresentanza sindacale, il ruolo di consultazione e di gestione del comitato del personale e il divieto di qualsiasi pregiudizio in ragione dell'esercizio delle funzioni di membri del comitato del personale.

La ricorrente deduce inoltre violazione dell'art. 110, n. 4, dello Statuto e dell'art. 126 del regime applicabile agli altri agenti. Da tali disposizioni conseguirebbe che tra le amministrazioni delle istituzioni e delle agenzie dovrebbero tenersi consultazioni regolari con la partecipazione dei comitati del personale al fine di assicurare un'uniforme applicazione dello Statuto.

La decisione impugnata violerebbe altresì il principio di buona gestione e di buona amministrazione.

Ricorso presentato il 19 gennaio 2007 — Skoulidi/Commissione

(Causa F-4/07)

(2007/C 56/83)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Eleni-Eleftheria Skoulidi (Bruxelles, Belgio) (Rappresentante: G. Vandersanden)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- concedere alla ricorrente il risarcimento del danno morale subito in conseguenza della decisione dell'autorità con il potere di nomina (APN) 28 marzo 2006 di non autorizzarla a beneficiare dell'accordo di scambio che era stato concluso tra la Commissione e il governo greco.
- valutare tale pregiudizio ex equo e bono in EUR 200 000.
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, dopo essere stata collocata a disposizione del Ministero greco dell'educazione nazionale dei culti per otto mesi, ha chiesto di poter beneficiare del regime di scambio di funzionari tra la Commissione e gli Stati membri al fine di portare a termine gli incarichi da lei effettuati durante il periodo nel quale era stata posta a disposizione. Dopo aver ricevuto l'accordo di più servizi della Commissione nonché di quello del governo greco, la ricorrente ha ricevuto una decisione negativa da parte della sua istituzione, per il motivo che lo scambio sarebbe stato in contrasto con le disposizioni applicabili in materia di messa a disposizione.

Nel ricorso la ricorrente considera che la Commissione sarebbe incorsa in più errori, e cioè:

- sarebbe venuta meno agli obblighi di diligenza cui è tenuta ogni amministrazione;
- non avrebbe rispettato gli impegni risultanti dall'accordo di scambio che essa stessa aveva convenuto con il governo greco, violando così il legittimo affidamento della ricorrente nonché l'interesse generale comunitario;
- si sarebbe resa colpevole di affermazioni fuori posto nei confronti della ricorrente;
- avrebbe discriminato la ricorrente nei confronti di altri dipendenti che sarebbero stati posti a disposizione di talune amministrazioni nazionali per un più lungo periodo.

Ricorso presentato il 21 gennaio 2007 — Nijs/Corte dei conti

(Causa F-5/07)

(2007/C 56/84)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bart Nijs (Bereldange, Belgio) (Rappresentante: avv. F. Rollinger)

Convenuta: Corte dei conti europea

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione dell'autorità con il potere di nomina (APN) di nominare il superiore del ricorrente al suo attuale posto;
- annullare il risultato del concorso CC/LA/1/99 e le decisioni connesse o conseguenti per quanto riguarda il ricorrente;
- annullare la decisione dell'Ufficio elettorale della Corte dei conti di respingere la contestazione, da parte del ricorrente, dello scrutinio del 2, 3 e 4 maggio 2006;
- annullare il risultato delle elezioni del Comitato del personale della Corte dei conti del 2, 3 e 4 maggio 2006 e le decisioni connesse susseguenti;
- annullare la decisione di non promuovere il ricorrente e di promuovere il sig. X nel 2006;
- ordinare il risarcimento del danno materiale e morale subito dal ricorrente;
- condannare la convenuta alle spese.